

Cass. civ. Sez. lavoro, 03/03/2011, n. 5136

Ai sensi dell'art. 2304 c.c., il creditore sociale non può pretendere il pagamento del socio di una società in nome collettivo se non dopo l'escussione del patrimonio sociale. La possibilità di aggredire il patrimonio del socio è subordinata, quindi, alla infruttuosità dell'esecuzione esperita sui beni della società in nome collettivo.

ESECUZIONE FORZATA
Opposizione all'esecuzione in genere

SOCIETA'
Società in nome collettivo
Socio, in genere

Riferimenti normativi
CC Art.2304
CPC Art.543

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere

Dott. LA TERZA Maura - Consigliere

Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere

Dott. FILABOZZI Antonio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ANCO MARZIO 13 - OSTIA, presso lo studio dell'avvocato GALIANI FABIO MARIA, rappresentata e difesa dall'avvocato PIGNATIELLO NICOLA, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL PARADISO 55, presso lo studio dell'avvocato DELLA CHIESA D'ISASCA FLAMINIA, rappresentato e difeso dall'avvocato RIZZO NUNZIO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 8184/2006 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/12/2006 R.G.N. 1573/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 18.3.2003 il Tribunale di Napoli ha accolto l'opposizione ex [artt. 615 e 617 c.p.c.](#) proposta da F. G. nei confronti di T.R. - che aveva notificato al F. precetto per il pagamento di un credito da lei vantato nei confronti della Effegi Assicurazioni snc, di cui il F. era socio - e ha dichiarato l'invalidità del precetto e di tutti gli atti successivi, sul rilievo che l'opposta non aveva dimostrato di avere preventivamente escusso il patrimonio sociale, ex [art. 2034 c.c.](#)

Avverso detta sentenza ha proposto appello T.R. lamentando di aver vanamente tentato di escutere il debitore principale mediante pignoramento presso terzi e proposizione di ricorso per fallimento nei confronti della stessa società.

L'appello è stato respinto dalla Corte d'Appello di Napoli, che con sentenza del 22.12.2006 ha ritenuto l'inidoneità delle circostanze indicate dalla ricorrente a dimostrare l'insufficienza del patrimonio sociale, così da giustificare l'esecuzione nei confronti del socio.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione T.R. affidandosi a un unico motivo cui resiste con controricorso F. G..

Motivi della decisione

1.- Con l'unico motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione [dell'art. 2304 c.c.](#), nonché contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, assumendo che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, allorché il lavoratore sia costretto ad agire nei confronti del singolo socio di una società in nome collettivo, sua datrice di lavoro, per il recupero di crediti di lavoro, l'onere della preventiva escussione del patrimonio sociale stabilito [dall'art. 2304 c.c.](#) sarebbe soddisfatto con la dimostrazione, da parte del lavoratore, dell'esito negativo del pignoramento presso terzi effettuato dal creditore nei confronti della società in nome collettivo.

2.- Il ricorso è infondato. Ai sensi [dell'art. 2304 c.c.](#), il creditore sociale non può pretendere il pagamento del socio di una società in nome collettivo se non dopo l'escussione del patrimonio sociale. La possibilità di aggredire il patrimonio del socio è subordinata, quindi, alla infruttuosità dell'esecuzione esperita sui beni della società in nome collettivo.

La ricorrente sostiene che, nella specie, la prova dell'incapacità del patrimonio sociale a soddisfare la propria pretesa creditoria dovrebbe desumersi dall'infruttuoso tentativo di eseguire un pignoramento presso terzi e dalla proposizione, da parte della stessa ricorrente, di un'istanza di fallimento, che, peraltro, sarebbe stata respinta dal Tribunale fallimentare.

Sul punto, la Corte di merito, dopo aver rilevato che neppure la circostanza che una società sia stata posta in liquidazione o sia stata dichiarata fallita implica ex se che il patrimonio sociale sia insufficiente a garantire il credito azionato, ha osservato, con argomentazione logica e coerente, che neanche il pignoramento presso terzi tentato dalla T. poteva ritenersi idoneo "a far ritenere certa l'incapienza del patrimonio societario", ben potendo la società disporre di altri beni sufficienti a garantire il soddisfacimento del credito (e ciò al di là della considerazione che, secondo quanto dedotto dall'appellato e non contestato dalla T., la procedura esecutiva si sarebbe, estinta per inerzia del creditore).

3.- Nella sentenza impugnata non è dato, dunque, rilevare alcuna violazione [dell'art. 2304 c.c.](#) che anzi la pronuncia, quanto all'affermazione della inidoneità finanche della dichiarazione di fallimento a dimostrare, per sè, l'insufficienza del patrimonio sociale, si pone in perfetta aderenza ad un orientamento ormai consolidato della S.C. (cfr. Cass. 11291/90, Cass. 2647/87, Cass. 4752/84), laddove tutte le restanti argomentazioni svolte nella sentenza impugnata si risolvono in una valutazione di fatto, devoluta al giudice del merito, non censurabile nel giudizio di cassazione in quanto comunque assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria; anche perchè la ricorrente non riporta in ricorso il contenuto degli atti dai quali dovrebbe desumersi l'esito negativo del pignoramento o l'inesistenza di altri beni nel patrimonio della società - solo genericamente affermata alla pag. 10 del ricorso per cassazione - sicchè le censure espresse rimangono confinate ad una mera contrapposizione rispetto a tale valutazione di merito operata dalla Corte d'appello, inidonea a radicare un deducibile vizio di motivazione di quest'ultima.

4.- Il ricorso va quindi rigettato.

5.- Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 13,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Cass. civ. Sez. I, 16/01/2009, n. 1040

SOCIETA'

Società in nome collettivo

SOCIETÀ - Di persone fisiche - Società in nome collettivo - Rapporti con i terzi - Responsabilità dei soci - Escussione preventiva del patrimonio sociale - Beneficio limitato alla fase esecutiva - Azione di cognizione - Ammissibilità.

Il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 civ.cod. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia

per poter iscriverne ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito. (Cassa e decide nel merito, App. Taranto, 24 marzo 2004)

Cass. civ. Sez. I, 16/01/2009, n. 1040

GIURISPRUDENZA CORRELATA

Vedi anche:

Cass. civ. Sez. lavoro, 03/03/2011, n. 5136

Cass. civ. Sez. III, 18/04/2006, n. 8956

Cass. civ. Sez. lavoro, 16/04/2003, n. 6048

La dichiarazione di fallimento della società non è idonea a fornire la prova dell'insufficienza del patrimonio sociale, perché il beneficio d'escussione opera anche in caso di fallimento della società e questo potrebbe lasciar permanere la possibilità di adempimento del credito, almeno in parte, con i beni sociali: pertanto, è onere del creditore provare di non potersi soddisfare, ed in quale misura, sui beni della società mediante la procedura concorsuale ([C. 2647/1987](#); [C. 4810/1984](#); [C. 4752/1984](#)).